

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 785

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENDOLA, RUSSO SPENA

Norme per la tutela delle aree agricole non coltivate
nei centri urbani

Presentata il 13 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sviluppo urbanistico nei centri urbani è stato segnato da una forte cementificazione che ha lasciato aree agricole non interessate da colture all'interno dei centri urbani ed anche a ridosso di aree fortemente urbanizzate.

Con la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione si stabilisce, al comma 1 dell'articolo 1, che le aree agricole non interessate da colture, insistenti all'interno dei centri urbani ovvero contigue alle aree fortemente urbanizzate, non siano destinate ad usi diversi e non possano essere soggette ad occupazione, anche temporanea, per motivi di pubblica utilità se non per l'istituzione di parchi pubblici o per impianti sportivi destinati ad attività all'aperto.

Con il comma 2 si stabilisce che gli enti locali, entro un anno dalla data di entrata

in vigore della legge, individuino forme di incentivazione all'attività agricola anche prendendo in considerazione forme di attività *part time* o di autoconsumo.

Al comma 3 è disposto che siano esenti da qualsiasi imposta l'acquisto, la vendita e i redditi agricoli derivanti dalla coltivazione delle aree di cui al comma 1.

La presente proposta di legge, pur nella « semplicità » delle sue norme, attiene, onorevoli colleghi, ad un approccio che considera le aree agricole residuali nei centri urbani un patrimonio ambientale da difendere e da sviluppare, in modo che tali aree vadano ad integrare una presenza di aree di verde pubblico, ma soprattutto che sostanzino la necessità di uno sviluppo ambientale compatibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le aree agricole non interessate da colture insistenti all'interno dei centri urbani o contigue alle aree fortemente urbanizzate, non possono essere destinate ad usi diversi e non possono essere soggette ad occupazione, anche temporanea, per motivi di pubblica utilità tranne che per essere finalizzate alla istituzione di parchi pubblici regionali o comunali o alla realizzazione di impianti sportivi pubblici per attività all'aperto destinati alla fruibilità gratuita da parte della cittadinanza senza alcuna limitazione.

2. Gli enti locali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle aree di cui al comma 1, individuano forme di incentivazione alla attività agricola, quale attività di gestione del territorio, anche prendendo in considerazione forme di attività *part time* o forme di autoconsumo.

3. La vendita e l'acquisto dei prodotti derivanti dalla coltivazione delle aree di cui al comma 1 ed i relativi redditi agricoli sono esenti da qualunque imposta.

